

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

La legge 59 del 1997 ha trasferito direttamente dallo Stato alle Province una serie di competenze in materia di trasporti, quali:

- l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sull'attività di scuola guida e di scuola nautica;
- gli esami per insegnanti e istruttori di autoscuole;
- l'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per revisioni e controllo amministrativo sulle stesse;
- il rilascio della licenza autotrasporto merci per conto proprio;
- la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

La legge in esame regola l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e motorizzazione civile, al fine di precisare le attività di competenza provinciale, definire in ambito regionale, pur nella salvaguardia degli ambiti di potestà regolamentare provinciale, elementi di uniformità nell'assetto organizzativo e nella gestione dei procedimenti amministrativi, garantire un trattamento uniforme e funzionale alle categorie interessate.

Attraverso una struttura essenziale che rinvia ad allegati tecnici, per il cui aggiornamento è prevista la competenza della Giunta regionale, si prevede la normativa dei seguenti settori specifici: autotrasporto, idoneità professionali, scuole nautiche e officine per la revisione auto.

1. **AUTOTRASPORTO.** Più precisamente sono disciplinati il procedimento amministrativo per l'iscrizione delle imprese di autotrasporto merci al relativo Albo provinciale e il procedimento per il rilascio della licenza per l'autotrasporto merci. A proposito, è prevista l'istituzione da parte di ogni Provincia di una Commissione provinciale per l'autotrasporto (che va ad unificare le diverse Commissioni prefigurate in ambito di Accordo Stato-Regioni), con funzione consultiva nei vari procedimenti amministrativi e composizione atta a rappresentare sia il trasporto in conto proprio sia il trasporto per conto terzi. Per il coordinamento delle commissioni provinciali la legge istituisce la Commissione regionale per l'autotrasporto, la quale definisce linee comuni di indirizzo e assicura il raccordo con il Comitato centrale per l'Albo nazionale dell'autotrasporto per conto terzi. La normativa concernente il controllo sull'osservanza delle tariffe a forcilla nell'autotrasporto per conto terzi è semplificata: l'obbligo di trasmissione di

copia della documentazione di viaggio alla Provincia è sostituito con quello della sua conservazione da parte dell'impresa di autotrasporto.

2. **IDONEITA' PROFESSIONALI.** A seguito del trasferimento delle funzioni, la Provincia deve gestire gli esami per il conseguimento delle idoneità professionali relative a:
 - direzione di impresa di autotrasporto di cose per conto terzi e di viaggiatori;
 - esercizio attività di consulenza per la circolazione di mezzi da trasporto;
 - esercizio attività di insegnante e istruttore di autoscuola; ad integrazione della disciplina statale è previsto il ritiro della relativa abilitazione nel caso in cui il soggetto subisca il ritiro della patente di guida o di perdita dei requisiti.
3. **SCUOLE NAUTICHE.** La precedente normativa sulle scuole nautiche viene integrata con la previsione di sanzioni pecuniarie per chi svolge l'attività senza autorizzazione o senza i requisiti necessari
4. **OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO.** E' recepito il contenuto della normativa statale sull'autorizzazione dell'attività di revisione dei veicoli condotta dalle officine di autoriparazione, regolando in particolare il superamento di un apposito corso di formazione da parte del titolare dell'impresa o dei responsabili tecnici . Sono poi chiarite le funzioni di controllo amministrativo delle Province su permanenza dei requisiti, regolare tenuta dei registri delle revisioni e corretta applicazione delle tariffe, specificando che il controllo può esercitarsi anche sulla base delle verifiche degli uffici per il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero per le infrastrutture e trasporti.